



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES)

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 33 del 26/09/2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- Art. 3 - Componenti del tributo
- Art. 4 - Presupposto del tributo
- Art. 5 - Obbligazione tributaria
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Determinazione della tariffa
- Art. 8 - Locali ed aree imponibili
- Art. 9 - Locali ed aree escluse
- Art. 10 - Determinazione delle superfici
- Art. 11 - Produzione di rifiuti assimilati e speciali
- Art. 12 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
- Art. 13 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
- Art. 14 - Locali a disposizione e depositi non movimentati
- Art. 15 - Riduzioni e agevolazioni tariffarie
- Art. 16 - Esenzioni dal tributo
- Art. 17 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 18 - Tributo giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
- Art. 19 - Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili
- Art. 20 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Art. 21 - Funzionario responsabile
- Art. 22 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
- Art. 23 - Riscossione e rateizzazione
- Art. 24 - Controlli
- Art. 25 - Accertamenti
- Art. 26 - Sanzioni
- Art. 27 - Rimborsi
- Art. 28 - Interessi legali e importi minimi
- Art. 29 - Disposizioni per l'anno 2013
- Art. 30 - Entrata in vigore

Allegato A) - Categorie di utenze TARES nel Comune di Sanguinetto

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. L'entrata disciplinata con il presente regolamento ha natura tributaria.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

Art. 2 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. Nel comune di Sanguinetto è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201 (Tares).
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
3. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
4. Il Comune di Sanguinetto svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 184 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (D.Lgs. 152/2006) su tutto il territorio comunale. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti non pericolosi dichiarati assimilati agli urbani per qualità e quantità, così come individuati nel Regolamento comunale per la raccolta di rifiuti solidi urbani con il servizio porta a porta ed il Regolamento comunale per la gestione del centro di raccolta differenziata (c.d. Ecocentro).
5. Il tributo, istituito a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, è annualmente determinato sulla base di un Piano Finanziario redatto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
Componenti del tributo

1. Il tributo Tares si articola in due componenti:
 - a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011.

Art. 4
Presupposto del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 5
Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione al pagamento della TARES decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali od aree soggetti al tributo, e termina dal giorno in cui è cessata l'occupazione o conduzione, se dichiarata nei modi e termini di cui al successivo art. 22, ovvero dal giorno in cui viene presentata idonea dichiarazione di cessazione debitamente accertata, se viene presentata oltre i termini previsti dall'art. 22.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. In assenza della comunicazione di cessazione l'obbligazione del contribuente può cessare solamente nel momento in cui la cessazione è rilevata d'ufficio dal Comune o nel caso in cui sia sorta altra obbligazione per gli stessi locali o superfici, a seguito di comunicazione del contribuente subentrato.
4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che compongono la TARES (modificazione della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, etc.) decorrono dalla data in cui si verifica l'evento stesso.
5. Qualora la comunicazione della variazione sia intervenuta oltre il 30° giorno dal verificarsi dell'evento ed origini un aumento del tributo da corrispondere, l'effetto della variazione decorre comunque dalla data in cui si è verificato l'evento.
6. In nessun caso, qualora la denuncia di cessazione o di variazione sia presentata oltre i termini di cui all'art. 22 del presente regolamento, il contribuente può opporre al Comune la mancata rilevazione d'ufficio dell'intervenuta variazione, anche se comunicata all'Ufficio Anagrafe o ad altro Ufficio del Comune. Per le sole variazioni del nucleo familiare, il Comune procederà d'ufficio sulla base delle registrazioni dell'Ufficio Anagrafe.

Art. 6
Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro, persone fisiche o giuridiche, che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, non escluse per espressa disposizione normativa, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune.
2. In caso di decesso del soggetto passivo del tributo gli eredi sono obbligati in solido.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.
5. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettivo-alberghiera o forma analoghe (residence, affittacamere e simili) la TARES è dovuta da chi gestisce l'attività.
6. Per le parti comuni di condominio, se in uso esclusivo, l'obbligazione di denuncia e di pagamento del tributo fa carico agli occupanti o conduttori delle medesime.
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
8. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della TARES è il titolare delle aree e/o dei locali.

Art. 7
Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti è attività "di pubblico interesse" e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione del servizio di raccolta rifiuti "porta a porta" e presso l'Ecocentro.
3. La tariffa del tributo "componente rifiuti" è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (metodo normalizzato), e dalle norme del presente Regolamento. La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche, a loro volta suddivise in categorie di utenza/ attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, così come riportate nell'allegato A) al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27.04.1999, n. 158 (metodo normalizzato).
5. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità

del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

6. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, entro i termini previsti dalle norme in vigore, ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce, altresì, la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, indicando il criterio adottato.

Art. 8 **Locali ed aree imponibili**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e come tali assoggettate a TARES le seguenti superfici:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistente in qualsiasi specie di costruzione chiusa stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ed i posti macchina coperti, occupati in via esclusiva;
 - c) tutte indistintamente le parti comuni di multiproprietà o di centri commerciali integrati;
 - d) tutte le superfici operative scoperte o coperte anche se non chiuse, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica, compresi depositi all'aperto di materiali e di prodotti destinati alla commercializzazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: cinema all'aperto, esposizioni autoveicoli o altri prodotti per la commercializzazione o noleggio, sale da ballo e somministrazione all'aperto, banchi di vendita, nonché altre attività e servizi complementari connessi alle attività economiche;
 - e) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti fino a cinque metri fronte pompe di erogazione;
 - f) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi, quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - g) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici territoriali, se adibita, anche temporaneamente, agli usi indicati alla precedente lett. d) o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e/o assimilati.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente o di fatto assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella ad uso domestico, sono classificate utenze domestiche.

Art. 9
Locali ed aree escluse

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree danneggiati, in ristrutturazione e di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, o quella di effettivo utilizzo;
 - c) unità immobiliari sprovviste di arredi o dei servizi pubblici di rete (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati non agibili e non abitabili e di fatto non utilizzati, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - f) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - g) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - h) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - i) unità immobiliari a destinazione diversa da quella abitativa che risultino continuativamente inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi, e fatto comunque salvo il potere di verifica dell'Ente impositore.
2. Non sono soggetti al tributo anche tutte le superfici di seguito elencate:
 - a) limitatamente alle utenze domestiche: balconi, verande, terrazze, pensiline e porticati, purché non chiusi con strutture fisse su più di 2 lati, escluso il tetto;
 - b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, nonché soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50;
 - c) aree verdi ed aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori e pertinenze dei locali medesimi;
 - d) le aree comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva;
 - e) parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti pubblici o gratuiti;
 - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - h) i locali, le aree scoperte e le serre adibite esclusivamente all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e/o attività vivaistica. Sono invece assoggettabili a tariffa i locali, aree o serre destinate alla vendita od esposizione al pubblico, nonché le superfici adibite ad abitazione, ad uffici e ai relativi servizi, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - i) locali, aree e superfici scoperte ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, tossico nocivi, pericolosi o non pericolosi ma non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.11 del presente regolamento;
 - l) sale operatorie, stanze di medicazione e laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, di strutture sanitarie, pubbliche e private, ed in genere i locali adibiti ad usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece assoggettati al tributo ambulatori e sale di degenza di pazienti e ricoverati.
3. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 10
Determinazione delle superfici

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14, comma 9 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, C, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n° 507 (TARSU).
3. A decorrere dall'attuazione delle suddette disposizioni, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie imponibile sarà determinata sulla base della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dalla suddetta normativa e dal D.P.R. 23/03/1998 n.138, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia del Territorio. All'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvede a comunicare ai contribuenti interessati anche la nuova superficie imponibile.
4. Per le altre unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte della categoria catastale D ed E, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. La superficie calpestabile oggetto del tributo viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) nella determinazione della predetta superficie totale non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.;
 - c) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle pari o superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - e) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata a tributo avviene con le modalità di cui al successivo art. 11.
6. Per le aree scoperte la superficie imponibile è quella misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esso comprese.
7. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti. L'Ente impositore può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo ed inoltre determinare la superficie dei locali tassabili sulla base di planimetria catastale o di altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero con misurazione diretta.

8. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.
9. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Ente impositore per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Art. 11

Produzione di rifiuti assimilati e speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni e di quelle contenute nei Regolamenti comunali per la gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani "porta a porta" e presso l'Ecocentro.
2. Gli stessi non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, che il Comune si riserva di verificare.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di riduzione di seguito indicate, e a condizione che il soggetto interessato presenti istanza di applicazione della riduzione prevista, integrata della documentazione dimostrativa, per ciascun anno d'imposta, della produzione e smaltimento in proprio dei rifiuti speciali non assimilati, in conformità alla normativa vigente:

Percentuale di riduzione delle superfici tassabili per utenze non domestiche
nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% riduzione per rifiuti speciali
Ambulatori medici, laboratori radiologici ed odontotecnici	10
Autolavaggi, auto-rimessaggi, distributori di carburante	10
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	10
Tipografie, stamperie, vetrerie, incisioni	20
Attività di lavanderie a secco, tintorie	20
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole	40
Gommisti ed Elettrauto	40
Autocarrozzerie, verniciatori, fonderie	40
Officine di carpenteria metallica	40
Attività industriali con capannoni di produzione	40
Attività di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del presente regolamento (artigianali di produzione di beni specifici tipo falegnamerie di produzione mobili ed infissi in legno, tornerie ferro e legno, fabbri, ecc.)	40 (la superficie minima tassabile, al netto di tale riduzione, non deve essere inferiore a mq. 150)

Art. 12

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a chiunque, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
3. Al fine di un costante e continuo aggiornamento del data base dell'Ufficio Tributi, gli altri Uffici trasmetteranno periodicamente la seguente documentazione:
 - a) Variazioni anagrafiche;
 - b) Copia delle licenze commerciali corredate dalla planimetria dei locali;
 - c) Copia dei certificati di abitabilità/agibilità corredate delle planimetrie, nonché copia delle denunce catastali relative a nuovi accatastamenti o variazioni catastali e planimetriche dei locali e variazioni di numerazione civica.
4. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nei registri anagrafici, solo in caso di permanenza per un periodo superiore a sei mesi, di uno o più componenti in altro locale per motivi di studio o lavoro, in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti penitenziari. Tale condizione deve essere dichiarata ed adeguatamente documentata per ciascuna annualità per cui persiste tale condizione.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità.
7. Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità ogni 40 mq. di superficie.
8. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato).
9. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato).
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nel piano finanziario e nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 13

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati dal presente regolamento sulla base dell'allegato A) al presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.), a meno che i locali dell'attività siano ubicate in luoghi diversi, ovvero vengano svolte attività diverse nei locali a disposizione del medesimo soggetto.
5. Le attività artigianali di produzione di beni specifici tipo falegnamerie di produzione mobili ed infissi in legno, tornerie ferro e legno, fabbri, ecc., vengono inquadrare nella categoria 15 (Allegato A-Tabella 2), qualora utilizzino laboratori di superficie superiore a mq. 150.
6. Le attività artigianali, tipo botteghe, vengono inquadrare nella categoria 12 (Allegato A-Tabella 2) se utilizzano laboratori di superficie inferiore o uguale a mq. 150. Le stesse sono comunque inquadrare nella categoria 15, qualora fossero dotate di magazzino e/o esposizione annessi.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato).
9. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato).
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati del piano finanziario e nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 14

Locali a disposizione e depositi non movimentati

1. Le abitazioni tenute a disposizione, sfitte e non abitate stabilmente, ma dotate di arredamento e almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), sono assoggettate al tributo con l'applicazione della tariffa riferita a n.1 occupante.
2. I locali dismessi, precedentemente adibiti ad attività, a prescindere dall'ultima attività svolta, purché non di pertinenza di alcuna abitazione, e utilizzati come deposito, vengono inquadrati nella categoria a più bassa tariffa e coefficiente di produzione rifiuti.
3. I locali dismessi, precedentemente adibiti ad attività, non sono soggetti al tributo qualora l'attività sia completamente cessata.

Art. 15

Riduzioni e agevolazioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 20%, per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio e procedono direttamente al recupero della frazione organica (umido) e degli sfalci e potature (verde), con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle del codice civile e di altri regolamenti amministrativi adottati. La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, documentata circa le modalità di realizzo e utilizzo del compost, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta dell'umido e del verde. La riduzione decade qualora il soggetto beneficiario conferisca, anche in modo episodico, l'umido

o il verde al servizio di raccolta pubblico, sia domiciliare che presso l'Ecocentro, ed in tal caso il Comune provvederà anche al recupero della riduzione goduta per l'intera annualità.

2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio, individuate con apposita deliberazione del Comune, il tributo è dovuto nella misura massima del 40% della tariffa, da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. La predetta riduzione è estesa a tutti gli esercizi commerciali, artigianali ed immobili in genere, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.
4. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto allo sgravio o rimborso, a seguito di deliberazione del Comune, in base a domanda documentata, di una quota del tributo proporzionata al periodo di interruzione.
5. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, la tariffa è ridotta del 30%.
6. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione del tributo pari al 30%. La riduzione si applica se le condizioni di cui al periodo precedente risultano da licenza o atto autorizzativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. Allo scopo di incentivare il conferimento di quantità rilevanti di rifiuti all'Ecocentro, invece che al servizio di raccolta domiciliare, la tariffa è ridotta del 30% per le utenze non domestiche aventi superfici superiori a 1.000 mq che effettuano il conferimento dei rifiuti assimilati derivanti dall'attività svolta (carta, cartoni, imballaggi, ecc.) esclusivamente all'Ecocentro, con le modalità stabilite per lo stesso, senza utilizzare il servizio di raccolta "porta a porta". La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta "porta a porta" per tutti i rifiuti che possono essere conferiti all'Ecocentro. La riduzione decade qualora il soggetto beneficiario conferisca, anche in modo episodico, rifiuti al servizio di raccolta "porta a porta", ad esclusione di quelli qualificati come "frazione secca indistinta", non conferibile all'Ecocentro, ed in tal caso il Comune provvederà anche al recupero della riduzione goduta per l'intera annualità.
8. Per le utenze non domestiche aventi superfici superiori a 1.000 mq, su istanza del soggetto interessato ed allo scopo di incentivare la minore produzione di rifiuti conferiti al servizio pubblico e la commercializzazione di prodotti ecocompatibili e riutilizzabili, spetta la riduzione del tributo nella misura del 30% per le attività che dimostrino, con idonea documentazione, il conferimento dei rifiuti assimilati ad un circuito diverso dalla privativa comunale, nel rispetto delle norme previste per lo smaltimento di tali rifiuti. La riduzione spetta anche per gli anni successivi, a condizione che il soggetto ripresenti annualmente la documentazione dimostrativa del conferimento dei rifiuti assimilati ad altro circuito di smaltimento, nel rispetto delle norme ecologiche previste.
9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
10. In sede di approvazione delle tariffe TARES il Comune può determinare ulteriori riduzioni o agevolazioni per particolari tipologie di utenza.

Art. 16
Esenzioni dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) nuclei familiari assistiti in via continuativa dal Comune, previa attestazione dell'Assistente Sociale del Comune;
 - b) locali ed aree utilizzati dalle associazioni culturali, ricreative, sportive e sociali senza scopo di lucro, o concesse in convenzione dal Comune, ad eccezione dei locali sedi dei partiti politici e dei sindacati, e delle superfici in cui si svolgono attività commerciali, artigianali, professionali, di spettacolo, di preparazione o somministrazione alimenti e bevande;
 - c) locali ed aree del Comune dove sono svolte le funzioni istituzionali ed i servizi dello stesso gestiti in forma diretta, ovvero locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Art. 17
Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Art. 18
Tributo giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. Il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati è dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, anche in modo ricorrente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Sono comunque considerate "temporanee" le attività agrituristiche.
4. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento prevista nell'allegato A) al presente regolamento, potendosi applicare una maggiorazione, anche differente per singola categoria, determinata in sede di approvazione delle tariffe. In caso di mancata deliberazione, la maggiorazione sarà del 100%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'allegato A) al presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le stesse modalità previste per il tributo annuale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione per servizi indivisibili.

9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni, interessi moratori ed accessori.
10. La tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree, non liberando l'utente dall'obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi spazi e con le apposite modalità previste dai Regolamenti Comunali per la gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani.
11. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione del tributo giornaliero, le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, mercati, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili. E' fatta salva comunque la possibilità per il soggetto organizzatore dell'evento di provvedere a proprie spese alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, anche mediante apposite convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, senza gravare in alcun modo sul servizio pubblico.
12. La tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti non si applica alle occupazioni di suolo pubblico di durata inferiore a 3 ore, alle occupazioni di imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili, alle occupazioni effettuate in occasione di traslochi e carico/scarico merce, per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, alle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di spettacolo, vendita o somministrazione, anche gratuita, al pubblico.
13. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 19

Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso, nella misura stabilita per legge o deliberazione comunale.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato, a decorrere dall'anno 2014, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ed agevolazioni tariffarie previste dal vigente regolamento.
4. Il consiglio comunale può, a decorrere dal 2014, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare la misura della maggiorazione per metro quadrato di superficie imponibile, fino al limite massimo stabilito per legge, anche graduandolo in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
5. Per l'anno 2013 la maggiorazione di cui al presente articolo deve essere versata dal contribuente allo Stato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito dalla Legge 06/06/2013 n. 64, e successive modificazioni.

Art. 20

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale dei rifiuti, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale attributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili, di cui al precedente articolo e all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia stessa. Per la riscossione il Comune trattiene il compenso previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

Art. 21
Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 22
**Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
del possesso, dell'occupazione o detenzione**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione all'Ente impositore, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso, mediante compilazione dell'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente.
2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi essenziali per la determinazione del tributo ed in particolare, per le utenze domestiche:
 - a) i dati identificativi del soggetto dichiarante ed il numero degli occupanti l'alloggio;
 - b) la decorrenza dell'occupazione, variazione, cessazione ed il titolo di possesso dei locali (proprietà, usufrutto, comodato d'uso, locazione, ecc.);
 - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) i dati identificativi catastali di tutte le unità immobiliari utilizzate;
 - e) condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni e documentazione dimostrativa.
4. Per le utenze non domestiche la dichiarazione deve contenere come elementi essenziali:
 - a) i dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro, codice fiscale, partita IVA, sede legale, recapito elettronico);
 - b) l'attività svolta nei locali o aree, codice ISTAT e/o ATECO dell'attività prevalente;
 - c) la decorrenza dell'occupazione, variazione, cessazione ed il titolo di possesso;
 - d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
 - e) i dati identificativi catastali di tutte le unità immobiliari ed aree utilizzate;
 - f) condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni e documentazione dimostrativa;
 - g) l'eventuale avvio in proprio a smaltimento e/o recupero di rifiuti assimilabili agli urbani;
 - h) l'eventuale parte di superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal denunciante. Può essere trasmessa a mano, per posta, fax, posta elettronica o PEC. Anche nel caso di trasmissione con modalità elettronica deve risultare comunque sottoscritta, in modo autografo o con firma digitale.
6. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

7. La dichiarazione è redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati.
8. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti. Deve invece essere dichiarata la variazione di componenti non residenti presenti nel nucleo familiare per oltre 6 mesi (badanti, lavoratori stagionali, familiari o altri soggetti ospitati, ecc.).
9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, riduzione, esenzione, esclusione dalla tariffa.
10. Il contribuente che attesta condizioni che diano diritto a particolari agevolazioni / riduzioni, sulla base di apposita documentazione iniziale (es. smaltimento in proprio di rifiuti speciali e/o assimilati, ricovero permanente presso casa di soggiorno, ecc.), ha l'obbligo di ripresentare annualmente la documentazione aggiornata dimostrativa del persistere delle medesime condizioni, per usufruire delle stesse agevolazioni / riduzioni.
11. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
12. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di decesso del contribuente, gli eredi possono provvedere alla denuncia di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
13. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà o altro diritto reale.
14. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, informano ed invitano l'utente a provvedere alla dichiarazione Tares nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare tale denuncia all'Ente, anche in assenza di tale invito.
15. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti.

Art. 23

Riscossione e rateizzazione

1. La riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi avviene in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, mediante l'invio di avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 4 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - prima rata: scadenza 30 settembre;
 - seconda rata: scadenza 31 ottobre;
 - terza rata: scadenza 30 novembre;
 - quarta rata: scadenza 31 dicembre;
2. Il Comune si riserva di modificare annualmente le scadenze di cui al precedente comma 1, con apposita deliberazione comunale.
3. Fino alla determinazione delle tariffe per l'anno di riferimento, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo alle corrispondenti tariffe dell'anno precedente. I pagamenti operati con le prime rate sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima o ultime rate di conguaglio del tributo dovuto, calcolate con le tariffe deliberate per l'intero anno di riferimento, compresa la maggiorazione per servizi indivisibili.
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, secondo quanto previsto per legge.

5. Eventuali importi di conguaglio, sia di anni precedenti che dell'anno in corso, potranno essere riscossi anche in unica soluzione, con scadenza fissata nell'avviso di pagamento.
6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
7. Alla ricezione dell'avviso di pagamento, il contribuente può chiedere la rateizzazione dell'importo complessivo in massimo 8 rate mensili, senza aggiunta di interessi di mora, la prima delle quali coincidente con la scadenza della prima rata utile. Per rateizzazioni maggiori, si applica l'art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
8. In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro i termini previsti nell'avviso di cui ai commi precedenti, il Comune provvede a notificare, anche a mezzo raccomandata A/R, apposita richiesta / sollecito di pagamento, da eseguirsi entro il termine stabilito nello stesso, non anteriore a 15 giorni dal ricevimento, con addebito delle spese di notifica. L'avviso contiene altresì l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
9. In caso di perdurante inadempimento, si provvederà alla notifica di avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo omesso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, e degli interessi legali moratori.
10. In mancanza di adempimento anche all'avviso di accertamento di cui al precedente comma, si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o notifica di ingiunzione fiscale, ovvero con le altre modalità di riscossione consentite dalle normative vigenti, con aggravio delle spese di riscossione e degli oneri accessori di recupero coattivo.
11. La riscossione coattiva può essere affidata a soggetti abilitati ai sensi dell'art. 52
12. In ogni fase della riscossione è applicabile l'articolo 24 del Regolamento per la disciplina delle entrate (rateizzazione).

Art. 24 **Controlli**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'utilizzo di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio
 - b) l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali ovvero dandone avviso all'interessato, di dati presentati al Comune per altri fini;
 - c) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - d) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei tempi prescritti;
 - e) l'invito all'amministrazione di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 3 del presente Regolamento, a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 25
Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, apposito avviso di accertamento motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o maggiore tributo dovuto, sanzioni, interessi legali e spese accessorie di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00.
4. In mancanza di altri elementi oggettivi o presuntivi di determinazione delle condizioni di assoggettamento al tributo, il Comune può applicare il tributo riferito alle utenze domestiche su una superficie convenzionale di mq. 150.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 26
Sanzioni

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del DL 201/2011 convertito con la Legge n. 214/2011, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 27
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso può essere disposto nei casi di errore di applicazione del tributo, maggiore pagamento, ovvero di accertata cessazione e/o variazione in rettifica, purché sia presentata nei termini prescritti la denuncia di cessazione e/o variazione, ovvero sia presentata idonea documentazione comprovante l'avvenuta cessazione e/o variazione.
3. Nessun rimborso potrà essere riconosciuto in caso di mancata presentazione entro i termini prescritti della richiesta per godere di riduzioni ed agevolazioni di cui al presente regolamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile all'Ente impositore, dalla richiesta di rimborso.
5. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
6. Su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme ancora dovute per anni pregressi.

Art. 28
Interessi legali e importi minimi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale vigente.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, sia inferiore ad Euro 12,00.
3. Non sono rimborsabili importi annuali dovuti, inferiori al medesimo limite di cui al comma precedente.

Art. 29
Disposizioni per l'anno 2013

1. La gestione e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è svolta dal Comune.
2. Per l'anno 2013 si richiamano le disposizioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 92 del 07 agosto 2013, esecutiva, in merito alla determinazione delle scadenze e delle rate della TARES per l'anno 2013, nonché allo svolgimento della relativa riscossione.
3. I contribuenti possono presentare la dichiarazione di variazione per modifiche, agevolazioni e/o riduzioni del tributo anno 2013, di cui al presente Regolamento, entro il 31/12/2013.

Art. 30
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal 1° gennaio dell'anno 2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle contenute negli altri regolamenti comunali, per quanto compatibili.

Categorie di utenze TARES nel Comune di Sanguinetto

1. CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Numero componenti del nucleo familiare
1	Un componente
2	Due componenti
3	Tre componenti
4	Quattro componenti
5	Cinque componenti
6	Sei o più componenti

2. CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione attività (Comuni fino a 5000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club